



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Seggiolino in auto per bambini: omicidio colposo se non assicurato ai sedili

Autore: Redazione | 30/11/2014



*Incidente stradale: costa cara la grave negligenza per inosservanza di specifiche regole di cautela gravanti sul genitore.*

Assicurate, con la cintura di sicurezza e negli appositi “fermi”, i **seggolini** nelle vostre auto. Non solo per la sicurezza del bambino piccolo, il quale non ha le forze fisiche per resistere agli urti di un eventuale incidente. Ma anche perché, per il codice penale, il genitore è responsabile di tutti gli eventuali danni che da ciò derivano al minore.

Così, con una recente sentenza **[1]**, la **Cassazione** ha ricordato che il papà o la mamma che non assicurano il figlio al seggiolino dell’auto e consentono peraltro una guida spericolata al conducente, sono punibili per **omicidio colposo** se il piccolo muore a seguito di incidente stradale. Il comportamento, infatti, è **gravemente negligente** perché posto in violazione di tutte le regole di **cautela** gravanti sul genitore o comunque sulla persona tenuta alla sorveglianza del minore.

## **La vicenda**

Nella vicenda di specie era emerso che i coniugi, dopo aver passato diverso tempo in un locale, si erano messi alla guida per tornare a casa con un eccessivo livello di alcol nel sangue. Non solo: gli accertamenti successivi all’incidente, avvenuto mentre era in corso un temporale, avevano fatto emergere che il bimbo, al momento dell’impatto, non era seduto sul seggiolino di sicurezza che, per altro, non era assicurato al sedile con la cintura.

## **La sentenza della Cassazione**

In tali casi, viene contestata la “**grave imprudenza**” del terzo trasportato (in questo caso, la madre) per aver permesso che, alla guida dell’auto su cui sale insieme col minore, si mettesse una persona (il marito) in condizioni di grave **alterazione psichica** dovuta all’assunzione di alcol e la “**negligenza inescusabile**” relativa al seggiolino di sicurezza.

## Note

**[1]** Cass. sent. n. 49735 del 28.11.14. *Autore immagine: 123rf com*